

SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 06/12/2021, n. 38666

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA	Lucia	-	Presidente	-
Dott. PATTI	Adriano Piergiovanni	-	rel. Consigliere	-
Dott. GARRI	Fabrizia	-	Consigliere	-
Dott. PAGETTA	Antonella	-	Consigliere	-
Dott. CINQUE	Guglielmo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8400-2018 proposto da:

PRODEST SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT;
- ricorrente -

contro

B.I.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati GAETANO RAFFONE, FAUSTO RAFFONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1885/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 28/12/2017 R.G.N. 1907/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 28 dicembre 2017, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello di Prodest Servizi Fiduciari soc. coop. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato il diritto del socio lavoratore B.I.C. di percepire un trattamento non inferiore a quello previsto dal CCNL dipendenti proprietari fabbricati;

2. essa condivideva con il Tribunale la valutazione di mancato rispetto del principio di proporzionalità e sufficienza, in funzione di un'esistenza libera e dignitosa e di idoneità a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, a norma dell'art. 36 Cost., di una retribuzione (quale quella corrisposta dalla società cooperativa al predetto) di importo orario inferiore a Euro 5,00, mensilmente pari a Euro 715,17 (per una prestazione a tempo parziale di 7,5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), sulla base del CCNL imprese di vigilanza e servizi fiduciari, inferiore a quella invece percepita (a parità di orario e mansioni di custodia, portierato, receptionist-front desk presso la sede di (OMISSIS) dell'istituto bancario S.G.S. s.p.a.) dalle precedenti appaltatrici dello stesso servizio (Euro 1.243,23 lordi mensili da Manitelidea s.p.a., in applicazione del CCNL servizi di pulizia industriale; Euro 1.301,94 lordi mensili da Elite Security & Safety s.p.a., in applicazione del CCNL multiservizi; Euro 1.049,00 lordi mensili da Consorzio Prodest s.r.l., in applicazione del CCNL proprietari fabbricati);

3. ritenuta "intuitiva" detta insufficienza retributiva, siccome "di gran lunga inferiore a quanto, secondo i valori di mercato, è versato ad una collaboratrice familiare nelle aree industrializzate", la Corte territoriale affermava il potere del giudice di discostarsi in melius dai parametri collettivi, sia pure concordati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, purché motivatamente, come nel caso di specie, per il superiore valore di mercato, attestato dai maggiori emolumenti suindicati, della prestazione di addetto alla reception di un istituto bancario, comportante una maggiore responsabilità rispetto a quella di semplice custode di fabbricati, oggetto del citato CCNL da ultimo applicatogli;

4. con atto notificato il 10 marzo 2018, la società ricorreva per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza di motivazione, al di sotto del cd. "minimo costituzionale", in ordine alle ragioni di non conformità al dettato costituzionale delle tabelle retributive dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e

dell'assunzione a base minima, a norma dell'art. 36 Cost., della paga oraria di una collaboratrice familiare, neppure specificamente determinata (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. l'obbligo di motivazione è violato qualora essa sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero anche risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, realizzandosi in tal caso una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 1 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);

3.1. nel caso di specie il vizio non sussiste, per avere la Corte territoriale più che adeguatamente motivato sul punto (dal penultimo capoverso di pg. 4 al terzo di pg. 5 della sentenza);

4. la ricorrente deduce violazione dell'art. 111 Cost., comma 6 art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 116 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 2, per il riferimento al valore di mercato, quale minimo conforme al parametro costituzionale, della retribuzione di "una collaboratrice familiare nelle aree industrializzate" alla stregua di presunto fatto notorio, in assenza di quel carattere generale ed obiettivo, tale da renderne superflua una specifica prova (secondo motivo);

5. esso è inammissibile;

6. la deduzione del vizio è corretta, in quanto denuncia che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di propria iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016);

6.1. chiarito che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile (Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33154) e che, costituendo una deroga al principio dispositivo stabilito dall'art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove previsto dall'art. 115 c.p.c., è censurabile in sede di legittimità la sola sua nozione inesatta (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4428), nel caso di specie esso non sussiste;

6.2. infatti, prima ancora di (non) integrare un fatto notorio (in assenza del carattere di indubitabile e incontestabile certezza, quale fatto acquisito alla consapevole conoscenza collettiva), il riferimento quale valore di mercato parametrico denunciato a "una

collaboratrice familiare nelle aree industrializzate" neppure è un elemento qualificabile come dato probatorio, che abbia fondato il ragionamento decisorio della sentenza (e pertanto rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), costituendo piuttosto una mera affermazione "ulteriore" (alla stregua di obiter dictum) contenuta nella motivazione (all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza): argomentazione rafforzativa di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo (ai primi tre capoversi di pg. 5 della sentenza) e pertanto superflua, per la sufficienza della argomentazione principale a reggere la pronuncia adottata (Cass. 26 maggio 2004, n. 10134; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32257);

7. la ricorrente deduce violazione degli artt. 112,115,329,346 c.p.c., per introduzione di una questione (quale la rispondenza al parametro minimo costituzionale di sufficienza della retribuzione di "una collaboratrice familiare nelle aree industrializzate") non sollevata dalle parti, con pronuncia su di essa "a sorpresa", senza sottoposizione al contraddittorio tra le parti medesime e conseguente lesione del diritto di difesa (terzo motivo) e nullità della sentenza per violazione del divieto di "sentenza a sorpresa" (quarto motivo);

8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

9. è noto che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 c.p.c., comma 2, non riguardi le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedano non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass. 5 maggio 2021, n. 11724): sicché, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 12 giugno 2020, n. 11308; Cass. 30 aprile 2021, n. 11440);

9.1. tuttavia, nel caso di specie la circostanza denunciata (rispondenza al parametro minimo costituzionale di sufficienza della retribuzione di "una collaboratrice familiare nelle aree industrializzate") non configura certamente una tale questione, afferente eventualmente alla sua utilizzazione nell'ambito di un ragionamento probatorio non rispettoso del canone di disponibilità del giudice in base alle allegazioni delle parti, posto che, come si è sopra chiarito, essa difetta di un'autonoma rilevanza nel procedimento decisorio, consistendo in un'argomentazione ulteriore, meramente rafforzativa;

10. la ricorrente deduce violazione dell'art. 36 Cost., art. 23 CCNL Vigilanza Privata sezione Servizi Fiduciari, per la presunzione, disattesa dalla Corte territoriale nel ritenere i

minimi retributivi previsti per gli addetti inquadrati al VI livello dal CCNL denunciato, di conformità alla Costituzione dei parametri individuati dalla contrattazione collettiva, quale miglior indice di congruità della retribuzione ai canoni di "sufficienza" e "proporzionalità", anche in relazione alla specificità del settore di riferimento e alle dinamiche di mercato (quinto motivo);

11. anch'esso è infondato;

12. nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto (Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass. 20 gennaio 2021, n. 944);

12.1. occorre, d'altro canto, ribadire che la determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice del merito, a norma dell'art. 36 Cost., in relazione all'art. 2099 c.c. e dunque con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, può formare oggetto del giudizio di cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri dettati dalla norma costituzionale per il processo perequativo, e pertanto di sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di un'esistenza libera e dignitosa e di sua proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato; restando l'apprezzamento di adeguatezza in concreto riservato al giudice del merito (Cass. 20 settembre 2007, n. 19467; Cass. 20 giugno 2008, n. 16866);

12.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, offrendone argomentazione congrua (ai primi tre capoversi di pg. 5 della sentenza), il deterioro trattamento riservato al socio lavoratore, a parità "di condizioni di orario e mansioni" (così al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), dalla cooperativa ricorrente, subentrata nel medesimo appalto alle precedenti società, che avevano applicato un trattamento economico migliore sulla base dei CCNL specificamente indicati (sempre al penultimo capoverso di pg. 4) ed assunto il minimo contributivo dal CCNL Proprietari di fabbricati, con applicazione corretta in via parametrica dell'art. 36 Cost. per la determinazione di una giusta retribuzione (Cass. 15

ottobre 2010, n. 21274), senza alcuna mortificazione della contrattazione collettiva infondatamente lamentata; inoltre, essa ha pure rilevato la prestazione di un'attività di addetto alla reception di un istituto bancario, comportante maggiore responsabilità del lavoratore rispetto a quella di semplice custodia di fabbricati (terzo capoverso, ultima parte di pg. 5 della sentenza);

13. la ricorrente deduce infine violazione dell'art. 100 c.p.c., per difetto di interesse ad agire del lavoratore, il quale, nell'arco temporale di un biennio dall'assunzione, avrebbe percepito, in base ai divisori orari rispettivamente stabiliti dal livello AI del CCNL Proprietari di Fabbricati (riconosciuto come spettante) e dal livello D del CCNL di Vigilanza Privata - Servizi Fiduciari (applicatogli dalla cooperativa datrice), una retribuzione addirittura deteriore, tenuto conto della sua prestazione a tempo parziale (sesto motivo);

14. esso è inammissibile;

15. premessa la consistenza dell'interesse ad agire del lavoratore nell'esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, da verificare in relazione all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, indipendentemente da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 4 marzo 2002, n. 3060; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 maggio 2015, n. 10036), la doglianza si risolve nella mera reiterazione di una deduzione, di cui la Corte territoriale ha dato specificamente atto (in ordine alla differenza complessiva dei trattamenti retributivi: al primo capoverso di pg. 4 della sentenza) pronunciando nel merito, così ravvisando l'interesse ad agire del lavoratore, non rivisitabile nell'odierna sede di legittimità, sulla base dell'analitico computo comparativo prospettato;

19. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

ANDREA DEDONI

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023

28/09/2023